

Regolamento contenente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli apicoltori, singoli o associati che risiedono sul territorio della Provincia e ivi esercitano l'attività apistica, in applicazione dell'articolo 13 della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6.

Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 a favore degli apicoltori, singoli o associati che risiedono sul territorio della Provincia e ivi esercitano l'attività apistica.
2. Per apicoltori ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende coloro che esercitano sul territorio provinciale l'attività d'allevamento apistico e possiedono almeno quindici alveari attivi. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le grandi imprese e per tali si intende quelle che hanno più di 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Articolo 2
(Tipologia di incentivi e requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti)

1. Le Province possono concedere, a favore dei soggetti elencati al precedente articolo 1, finanziamenti a sostegno delle seguenti iniziative:
 - a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
 - b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;
 - c) acquisto di alveari e famiglie di api.
2. Il tetto massimo della spesa ammissibile non potrà risultare superiore ad € 50.000,00.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori possessori di almeno venticinque alveari.
4. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

Articolo 3
(regime di aiuto)

1. Per quanto riguarda gli incentivi di cui all'articolo precedente:
 - a. gli aiuti agli investimenti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente articolo 2, saranno concessi nella forma dei contributi in conto capitale in ossequio a tutte le pertinenti disposizioni del capitolo IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e, come tali, non risultano soggetti ai massimali previsti per i contributi concessi a titolo de minimis;

- b. gli aiuti all'acquisto di alveari e famiglie di api saranno invece finanziati secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a favore di una medesima impresa non deve superare 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- c. in ogni caso tutti i tipi di contributi previsti dal presente regolamento non risultano cumulabili con altri aiuti relativi alle stesse spese ammissibili.

Articolo 4 **(Criteri di finanziamento)**

1. Il contributo è concesso nella seguente misura:
 - a. Il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone montane, così come individuate all'allegato "A" della L.R. n. 33/2002, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, qualora preventivamente individuate con Decreto Regionale, nelle zone eventualmente soggette ad Indennità Natura e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE;
 - b. Il 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone;
 - c. Il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone di cui al punto "a" qualora realizzati da giovani apicoltori entro cinque anni dall'insediamento;
 - d. Il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone di cui al punto "b" qualora realizzati da giovani apicoltori entro cinque anni dall'insediamento;
2. Nel caso in cui in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande presentate, il contributo sarà assegnato a favore dei beneficiari individuati sulla base della graduatoria redatta ai sensi dei successivi artt. 9 e 10, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
3. Per "giovani apicoltori" si intende soggetti che esercitano attività apistica di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Articolo 5 **(Modalità di presentazione delle richieste di contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a "costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari")**

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal singolo apicoltore richiedente o dal legale rappresentante dell'associazione di apicoltori, dovrà essere presentata alla Provincia di Udine entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della seguente documentazione:
 - a) estremi anagrafici del singolo apicoltore richiedente o del legale rappresentante dell'associazione di apicoltori ;
 - b) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;
 - c) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti né verranno richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari;
 - d) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante il numero delle arnie possedute da parte del singolo apicoltore richiedente o dell'associazione di apicoltori;

- e) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante lo svolgimento o meno di attività di coltivatore diretto nel caso in cui la domanda venga presentata da un singolo apicoltore;
- f) dichiarazione contenente l'impegno, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera a) della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6, a non cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico i beni immobili oggetto di incentivo per un periodo di dieci anni decorrente dalla concessione del finanziamento;
- g) preventivo dettagliato di spesa composto da computo metrico estimativo analitico relativo alle opere oggetto di richiesta di contributo, redatto sulla base del prezzario regionale;
- h) atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composti da idonei elaborati grafici attestanti, ove necessario, la conformità della concessione/autorizzazione edilizia, qualora questa si renda necessaria, e da relazione tecnico costruttiva;
- i) copia della concessione/autorizzazione edilizia relativa alle opere da realizzare, se necessaria;
- j) documentazione identificativa dei fondi (certificato catastale ed estratto di mappa) e dei fabbricati interessati alle opere, comprovante la sussistenza in capo al richiedente di un diritto di proprietà sugli stessi o di altro diritto reale che consenta di poterne disporre in modo pieno ed esclusivo;
- k) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante la disponibilità in capo al richiedente dei fondi e dei fabbricati interessati alle opere di cui sopra, nel caso in cui il relativo diritto non risulti da certificato catastale (es. comodato, locazione ecc..)
- l) istanza per le modalità di accredito del contributo concesso, con indicazione dell'eventuale banca di appoggio e sue coordinate bancarie (IBAN);
- m) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante l'assoggettamento o meno, alla ritenuta fiscale del contributo provinciale ai sensi dell' art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
- n) copia di un valido documento d'identità del singolo richiedente o del Legale rappresentante e del codice fiscale e/o certificato di attribuzione della partita IVA dell'Associazione;
- o) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo nel solo caso di domanda presentata da un'Associazione di apicoltori;

2. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con raccomandata a r. al medesimo indirizzo oppure inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine summenzionato. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

Articolo 6

(Modalità di presentazione delle richieste di contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b "acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica... e per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari..." e lettera c "acquisto di alveari e famiglie di api")

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal singolo apicoltore richiedente o dal legale rappresentante dell'associazione di apicoltori, dovrà essere presentata alla Provincia di Udine entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della seguente documentazione:
 - a) preventivo dettagliato di spesa;
 - b) dichiarazione, nel solo caso di acquisto dei beni mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), contenente l'impegno, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6, a non cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico i beni oggetto di incentivo per un periodo di cinque anni decorrente dalla concessione del finanziamento;
 - c) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante il possesso di almeno quindici alveari in capo al singolo apicoltore richiedente o all'associazione di apicoltori;
 - d) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante lo svolgimento o meno di attività di coltivatore diretto, nel caso in cui la domanda venga presentata da un singolo apicoltore;
 - e) istanza per le modalità di accredito del contributo concesso, con indicazione dell'eventuale banca di appoggio e sue coordinate bancarie (IBAN);
 - f) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti né verranno richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari;
 - g) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante l'assoggettamento o meno, a ritenuta fiscale del contributo provinciale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
 - h) copia di un valido documento d'identità del singolo richiedente o del Legale rappresentante e del codice fiscale e/o certificato di attribuzione della partita IVA dell'Associazione;
 - i) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo nel solo caso di domanda presentata da un'Associazione di apicoltori;

2. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con raccomandata a r. al medesimo indirizzo oppure inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine summenzionato. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

Articolo 7

(requisiti di ammissibilità della spesa finanziabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b "acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi")

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell'I.V.A., relative all'acquisto di beni nuovi di fabbrica.
2. Non sono ammissibili:
 - a) l'acquisto di beni usati;
 - b) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing).

Articolo 8

(vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo)

1. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:
 - a) i beni immobili di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), per un periodo di dieci anni dalla concessione del finanziamento;
 - b) i beni mobili di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
 - c) gli alveari e le famiglie di api di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.
2. Nel caso in cui le api dovessero perire nel corso del periodo summenzionato, i beneficiari del presente contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente l'accaduto all'U.O. Servizi di Supporto al Settore Agricolo e Risorse Naturalistiche che valuterà, sentiti gli Organi competenti, se provvedere al reintegro della "famiglia" di api o alla restituzione del contributo.

Articolo 9

(Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il Servizio agricoltura, attività produttive e relazioni internazionali effettua l'istruttoria delle domande presentate, redige le graduatorie dei beneficiari secondo i parametri di cui al successivo art. 10 e provvede alla definizione degli importi contributivi spettanti a favore dei richiedenti inseriti in graduatoria.
2. Con deliberazione della Giunta Provinciale si provvederà all'approvazione delle graduatorie dei beneficiari e alla contestuale concessione del contributo, nei limiti dei fondi disponibili, con esclusione dei soggetti che abbiano totalizzato un punteggio di graduatoria inferiore a 4 punti. Con successiva Determinazione Dirigenziale si provvederà all'erogazione del contributo concesso, dopo aver valutato la regolarità la documentazione presentata a titolo di rendiconto.
3. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), a conclusione degli interventi programmati il saldo del contributo sarà erogato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti, in base alla spesa che risulterà dall'applicazione ai quantitativi dei lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati e dalle relative fatture debitamente quietanzate, da presentare conformemente a quanto previsto dalla L.R. 7/2000.

Articolo 10

(criteri di attribuzione del punteggio finalizzati alla redazione della graduatoria)

1. Al termine dell'attività istruttoria, i competenti uffici redigono la graduatoria dei richiedenti ammissibili a contributo applicando i criteri di punteggio sottoelencati:

età

- n. 3 punti a favore dei richiedenti con età inferiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda;

svolgimento di attività di coltivatore diretto

- n. 2 punti a favore del singolo richiedente apicoltore che risulti iscritto alla Camera di Commercio – settore agricoltura;

numero arnie possedute

- n. 2 punti a favore dei richiedenti che risultino possedere un numero di arnie superiore a 30;

2. Il maggior punteggio previsto per coloro che svolgono attività di coltivatori diretti può essere attribuito esclusivamente nel caso di domande presentate da singolo apicoltori e non nel caso di istanze presentate da associazioni di apicoltori.
3. A parità di punteggio il contributo verrà concesso in via prioritaria al richiedente in possesso del maggior numero di arnie, a parità di arnie avrà la priorità il richiedente che ha presentato per primo la domanda. A tal fine farà fede esclusivamente la priorità stabilita dal numero assegnato all'istanza di contributo all'atto della protocollazione in Provincia.

Articolo 11

(erogazione del contributo in via anticipata)

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere erogati in via anticipata, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo da parte dei beneficiari dello stesso;
2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante.
3. La fideiussione deve essere presentata in originale e dev'essere redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale.
4. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.
5. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 12

(Rendicontazione e spese ammissibili

nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a "costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari")

1. Entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del biennio decorrente dalla data della delibera di concessione del contributo, a conclusione degli interventi programmati, i beneficiari dovranno provvedere a presentare alla Provincia di Udine una richiesta di saldo del contributo concesso contenente la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica;
 - b) certificato di ultimazione lavori;
 - c) certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - d) copia delle schede tecniche degli impianti e certificati di conformita'.
 - e) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, a firma del professionista incaricato della direzione dei lavori, contenente l'esposizione del computo metrico consuntivo delle opere realizzate (con il dettaglio analitico delle singole misure, con riferimento al prezzario regionale ed. 2006 per ciascuna voce di costo/lavorazione, con il prospetto di confronto rispetto al progetto di spesa approvato in sede di concessione oltre al dettaglio delle documentazione fiscale relativa alle spese rendicontabili così come previste);
 - f) fatture in originale debitamente quietanzate ovvero in copia, solo in tal caso corredate di una dichiarazione del beneficiario stesso, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, in entrambi i casi relative alle spese inizialmente preventivate sulla domanda di contributo;
 - g) una dichiarazione del legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal legale rappresentante, contenente l'impegno, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6, a non cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico i beni oggetto di incentivo per un periodo di dieci anni decorrente dalla concessione del finanziamento
2. Dalle fatture deve emergere chiaramente che i lavori eseguiti corrispondono a quelli oggetto di finanziamento.
3. Per il computo dei termini di presentazione si rimanda a quanto previsto dagli artt. 5 e 6, comma 2.

Articolo 13

(Rendicontazione e spese ammissibili

nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b "acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi")

1. Entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo, i beneficiari dovranno provvedere a presentare alla Provincia di Udine la seguente documentazione:
 - a. rendiconto delle spese sostenute con allegata la copia di tutta la documentazione di spesa debitamente quietanzata;
 - b. una dichiarazione del Legale Rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante che i beni acquistati, oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica;
 - c. una dichiarazione del Legale Rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, contenente l'impegno, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6,

a non cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico i beni oggetto di incentivo per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di concessione del finanziamento.

2. Per il computo dei termini di presentazione si rimanda a quanto previsto dagli artt. 5 e 6, comma 2.

Articolo 14

(Rendicontazione e spese ammissibili nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c "acquisto di alveari e famiglie di api")

1. Entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo, i beneficiari dovranno provvedere a presentare alla Provincia di Udine la seguente documentazione:
 - a. rendiconto delle spese sostenute con allegata la copia di tutta la documentazione di spesa debitamente quietanzata;
 - b. una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal Legale Rappresentante, attestante il fatto di non aver percepito contributi a titolo de minimis per un importo complessivo superiore ad euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali;
 - c. una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal Legale Rappresentante, contenente l'impegno, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c) della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6, a non cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico i beni oggetto di incentivo per un periodo di tre anni decorrente dalla data di concessione del finanziamento.
2. Per il computo dei termini di presentazione si rimanda a quanto previsto dagli artt. 5 e 6, comma 2.

Articolo 15

(cause di rideterminazione del contributo)

1. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare inferiore a quella ammissibile, il contributo verrà proporzionalmente ridotto sulla base della percentuale di contributo concedibile.
2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare superiore a quella ammissibile, il contributo non potrà in ogni caso essere aumentato rispetto a quanto concesso.
3. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), concessi a titolo de minimis, comporti il superamento della soglia de minimis, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare tale soglia.

Articolo 16

(cause di diniego, revoca, decadenza, nonché cause di sospensione dell'erogazione dell'incentivo)

1. L'Amministrazione Provinciale di Udine procederà all'adozione dei provvedimenti di diniego, di revoca, di decadenza, qualora si riscontrino:
 - a) che il richiedente non abbia totalizzato un punteggio di graduatoria di cui all'art. 10 pari ad almeno 4 punti;
 - b) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive;

- c) il mancato rispetto di termini perentori previsti dal presente regolamento;
- d) il mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto dal presente regolamento;
- e) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 2 e 7;
- f) il mancato invio delle integrazioni richieste entro la scadenza del termine perentorio concesso.

Articolo 17
(restituzione delle somme erogate)

1. Qualora da ulteriori verifiche e controlli, successivi alla conclusione dell'iter contributivo, emergessero irregolarità nell'utilizzo delle somme erogate, le stesse dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 18
(computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 c.c..

Articolo 19
(controlli)

1. La Provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, della Legge Regionale n. 7/2000 e del Regolamento Provinciale relativo ai controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Articolo 20
(termine per la conclusione dei procedimenti)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge n. 241/90, vengono fissati in 90 giorni decorrenti, per ciascuna tipologia di contribuente:
 - a) dalla data di presentazione della domanda per quanto riguarda la redazione della graduatoria e del provvedimento di concessione del contributo o di eventuale diniego;
 - b) dalla data di presentazione del rendiconto per quanto riguarda la redazione del provvedimento di erogazione del contributo o di eventuale revoca dello stesso.

Articolo 21
(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso e comunque ad avvenuta pubblicazione sulla G.U.U.E. della decisione n. C(2010) 4577 del 09/07/2010.

Articolo 22
(norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).